



# Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano

Via Bronzino, 6 - 20133 MILANO - Tel. 02.29.40.09.45 - Fax 02.29.40.37.22

mail: [segreteria@ordinevetmilano.it](mailto:segreteria@ordinevetmilano.it) - PEC: [veterinari.milano@pec.aruba.it](mailto:veterinari.milano@pec.aruba.it) -

sito web: [www.ordinevetmilano.it](http://www.ordinevetmilano.it)

**Prot. 437/18072023/CBmp**

## **Regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali in modalità telematica**

*(approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine di Milano in data 18.07.2023)*

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni delle Assemblee degli iscritti all'Ordine, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti dell'OMV di MILANO al fine di consentire la partecipazione o l'intervento, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede istituzionale, dei loro componenti e di ulteriori soggetti che ne abbiano titolo nonché per assicurare il corretto e regolare andamento dei relativi lavori.
2. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'avviso di convocazione o successivamente, può disporre in ordine alla eventuale presenza alle sedute dei soggetti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.
3. Per il Consiglio Direttivo dell'Ordine non è esclusa la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche in presenza nel luogo dell'incontro fissato nella convocazione (cd modalità mista). Nel verbale della riunione dovranno essere annotati i nominativi dei soggetti che partecipano in presenza e quelli che partecipano mediante la piattaforma telematica.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, per “*riunioni in modalità telematica*” si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino, previa loro identificazione, da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o esercitando il proprio diritto di voto mediante l'uso di piattaforme telematiche.
2. Per “*votazione in modalità telematica*” si intende l'ipotesi in cui il Presidente dell'organo collegiale provveda, attraverso mezzo telematico, a sottoporre agli altri membri/componenti una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante “favorevole”, “contrario”, “astenuto” entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

### **Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, nel rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e tracciabilità. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e ciò anche con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati, oltre a identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, devono comunque assicurare la massima

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme dedicate [come la piattaforma ZOOM della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI)], teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica (per lo scambio di documenti), chat.

#### **Art. 4 Materie/argomenti oggetto di votazione in modalità telematica**

1. Le riunioni in modalità telematica possono essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza.

#### **Art. 5 Convocazione**

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle riunioni e delle delibere degli organi collegiali di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. C.P.S. n. 223/46, dai regolamenti attuativi di cui all'art. 4 della Legge n. 3/2018, nonché, ove presenti, dai regolamenti interni e di organizzazione.

2. La convocazione dell'Assemblea degli iscritti per lo svolgimento della quale è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente almeno venti giorni prima del termine fissato per l'adunanza, tramite posta elettronica certificata.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo per lo svolgimento del quale è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente a tutti i componenti dell'organo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica certificata. Termini più brevi possono essere previsti solo nel caso di comprovate procedure d'urgenza.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza nonché le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata ed ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e la presenza alle riunioni.

5. La presenza dei partecipanti alle riunioni in modalità telematica è attestata dal momento del loro accesso alla piattaforma informatica. I nominativi dei partecipanti sono attestati mediante il report finale sulle presenze della riunione reperibile dalla piattaforma informatica utilizzata.

#### **Art. 6 Indicazione account**

1. I componenti degli organi collegiali e i soggetti partecipanti aventi titolo di cui all'art. 1 sono invitati a trasmettere l'indirizzo di posta elettronica a cui desiderano ricevere il link per il collegamento in videoconferenza alla seduta.

2. I predetti soggetti sono personalmente responsabili dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma informatica, dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

3. L'accesso alla videoconferenza dovrà avvenire utilizzando il proprio nome e cognome anagrafico e comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

## **Art. 7 Svolgimento delle riunioni**

1. Per lo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza. Le riunioni non sono pubbliche.
2. Per la validità delle Assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'Assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo deve intervenire la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La sussistenza di quanto indicato ai commi 2 e 3 è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario verbalizzante che ne fa menzione nel verbale della riunione.
5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alle riunioni se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, il Presidente dichiara chiusa la seduta, decorso il termine di trenta minuti dalla sua sospensione.

## **Art. 8 Delega**

1. Per la validità delle riunioni in modalità telematica degli organi collegiali di cui all'Art. 1, si imputano come intervenuti gli aventi diritto a partecipare che abbiano delegato uno degli aventi diritto presenti.
2. La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato corredata di una copia del documento di riconoscimento del delegante e deve essere trasmessa materialmente al Presidente prima dell'apertura dei lavori per essere verificata ai fini del giusto computo delle presenze e dei voti.
3. Nessun avente diritto a partecipare può essere investito di più di due deleghe.

## **Art. 9 votazione in modalità telematica**

1. La manifestazione del voto può avvenire in modo palese attraverso alzata di mano o chiamata nominale del Presidente, o qualora il numero dei componenti l'organo collegiale lo renda necessario, attraverso il sistema della chat presente nella piattaforma dedicata.
2. In queste ipotesi, prima del voto, sarà inserito in chat il testo relativo al punto da votare, in modo da non avere dubbi su quale punto sarà oggetto di voto. Durante la votazione nessuno dovrà scrivere in chat.
3. Il voto sarà espresso con valutazioni votate mediante "favorevole", "contrario", "astenuito" e la verifica potrà avvenire anche attraverso chiamata nominale del Presidente.
4. Nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici che garantiscano l'anonimato.
5. I voti così espressi saranno salvati ed inseriti nel verbale della riunione.

## **Art. 10 Verbale delle riunioni**

1. Delle riunioni degli organi collegiali di cui all'Art. 1 viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della riunione;
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede la riunione sulla valida costituzione dell'organo;
- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Il verbale delle riunioni viene approvato nella seduta successiva. In caso contrario si procederà all'approvazione nella prima seduta utile.

## **Art. 11 Registrazione della video seduta degli Organi Collegiali**

1. L'uso della video registrazione delle riunioni in modalità telematica degli Organi Collegiali di cui all'Art. 1 è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all'uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.

## **Art. 12 Trattamento dei dati personali e vincolo riservatezza**

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla privacy ed alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai soggetti di cui all'art. 1 per la partecipazione alle sedute in videoconferenza, compresi quelli eventualmente comunicati con documenti integrativi o altrimenti acquisiti dagli organi collegiali, sono raccolti per le sole finalità di espletamento e gestione della riunione telematica e sono trattati successivamente per le sole finalità inerenti alla redazione del relativo verbale. Ai soggetti partecipanti da remoto è fornita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

2. I partecipanti alle riunioni hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti;

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
- a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.

3. Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

### **Art. 13 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il regolamento così deliberato è stato approvato con delibera della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI).
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la normativa nazionale vigente in materia di svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali.